

Padova, 10 marzo 2016

Circolare n° 09/2016

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: nuove modalità di comunicazione (o revoca) delle dimissioni e del recesso consensuale.

Fino all'ultimo avevamo sperato in una revisione della nuova normativa sulle modalità di comunicazione delle dimissioni/revoca e del recesso consensuale, ma con la circolare 12 del 4/3/2016 a cura del Ministero del Lavoro, abbiamo dovuto prendere atto che le pressioni, volte ad alleggerire l'impianto normativo, non avevano sortito alcun esito.

Come detto le nuove modalità di comunicazione (o revoca) delle dimissioni e della risoluzione consensuale **entreranno in vigore dal 12 marzo 2016**.

PERCORSO NORMATIVO

L'articolo 26 del D.Lgs n. 151/2015 ha **ridefinito** le **modalità di cessazione** del rapporto di lavoro per **dimissioni volontarie e risoluzione consensuale** stabilendo che le stesse dovranno essere effettuate, **a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche**, su **apposita modulistica** resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e, successivamente, **inviate alla DTL competente e al datore di lavoro**. L'invio telematico potrà essere effettuato in autonomia dal lavoratore oppure avvalendosi dell'assistenza dei c.d. "soggetti abilitati".

Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, il lavoratore potrà, sempre telematicamente, **annullare** la comunicazione effettuata.

Sono escluse dalla suddetta comunicazione telematica le dimissioni e le risoluzioni consensuali relative a:

- Lavoratrici dal momento in cui entrano in gravidanza e lavoratrici/lavoratori fino a primi 3 anni di vita del bambino, dove continua a permanere l'obbligo di convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- Rapporti di lavoro domestico;
- Conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le Commissioni di certificazione;
- Il recesso durante il periodo di prova.

IL NUOVO MODULO

Il nuovo modulo per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale (di seguito allegato) è **disponibile** per i lavoratori ed i soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, Enti bilaterali e Commissioni di certificazione) nel sito www.lavoro.gov.it. Tale modulo garantisce, in particolare, la **verifica dell'identità del soggetto** che effettua la comunicazione, l'attribuzione di una **data certa di trasmissione** alla comunicazione (marca temporale) e l'intervento di un **soggetto abilitato** a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

L'**accesso** al modulo per la comunicazione (o la revoca) delle dimissioni e della risoluzione consensuale è consentito:

- Al **lavoratore** (non assistito da un soggetto abilitato) previa **registrazione** sul portale **Cliclavoro** e previo possesso del **PIN INPS dispositivo**. Qualora il lavoratore non sia già in possesso del PIN INPS dovrà richiederlo all'Istituto previdenziale;

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

- Al **soggetto abilitato**, tramite la propria utenza Cliclavoro. In tal caso, il soggetto abilitato si assume la responsabilità dell'accertamento dell'identità del lavoratore interessato attraverso la firma digitale del file PDF prodotto dal sistema informatico. Si evidenzia che il possesso, da parte del lavoratore, dell'utenza Cliclavoro e del PIN INPS dispositivo non è necessario nel caso in cui l'invio telematico della comunicazione venga eseguito tramite un soggetto abilitato.

NOTA BENE: In merito alla possibilità di avvalersi di un soggetto abilitato, Il nostro Studio, al fine di facilitare l'effettuazione della procedura che, come detto, è in capo al lavoratore e chiaramente solo in caso di necessita espressa e volontaria dello stesso, ha posto in essere un accordo con un **CAF** per l'espletamento della pratica di dimissioni o della risoluzione consensuale. La/il lavoratrice/lavoratore dovrà presentarsi di persona presso il nostro Studio per porre in essere la procedura secondo le regole stabilite dalla nuova normativa. Con le stesse modalità sarà possibile anche la revoca.

>>> *ovviamente la scelta di tale procedura rimane a discrezione del/la lavoratore/lavoratrice e alternativa alle altre 2 sopra citate >>>*

SANZIONI E INVALIDITÀ

Si ricorda, infine, che il datore di lavoro che alteri il suddetto modulo è punito con la sanzione amministrativa **da euro 5.000 ad euro 30.000**. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore si dimetta con una semplice comunicazione cartacea (come prevedeva la precedente normativa), il datore di lavoro dovrà invitare il lavoratore ad utilizzare la nuova procedura, pena l'inefficacia dell'atto. Analogamente, si considerano inefficaci le dimissioni qualora il modulo sia compilato in maniera errata.

ULTERIORI NOTE OPERATIVE

Molte volte succede che le dimissioni vengano rilasciate in modo affrettato/incompleto, a voce, con un sms o "di fatto" con il lavoratore che addirittura non si presenta più per motivi all'azienda sconosciuti. I tali casi si rende necessario un contatto con il nostro Studio per stabilire le modalità secondo le quali procedere. Sinteticamente sappiate che, in caso di irreperibilità, si dovrà procedere con una contestazione per l'assenza ingiustificata, facendo poi seguire un provvedimento disciplinare, con tutti gli oneri che ne conseguono, contributo straordinario NASPI compreso.

In allegato trovate una sintesi della nuova normativa che potrete esporre nella bacheca dei lavoratori, piuttosto che consegnarla agli stessi, nel caso di una loro comunicazione di dimissioni formulata con la precedente modalità.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo

Cordiali Saluti
Il Cdl Alessio Bertagnin